



Comune di Rimini



Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva

Settore Sistema e Sviluppo Economico

Via Rosaspina 7
47923 RIMINI

Tel. 0541 704671
Fax 0541 704365

Web: www.comune.rimini.it
PEC: sportello.unico@pec.comune.rimini.it
E-mail: attivita.economiche@comune.rimini.it

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI CORRELATI ALLE IMPOSTE LOCALI (NO TAX AREA) 2020 – 2021

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 24.11.2016, con la quale in attuazione delle “Linee programmatiche di mandato per gli anni 2016-2021” veniva approvato l'atto di indirizzo denominato “Pacchetto impresa”, che include numerose azioni ed interventi tra i quali spicca il potenziamento del progetto che comprende facilitazioni ed agevolazioni a favore delle nuove imprese;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 19.06.2018 con la quale l'Amministrazione Comunale ha definito le “Linee guida per l'assegnazione di contributi alle imprese in fase di start-up correlati alle imposte locali pagate” (di seguito: “Linee Guida”);

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 23.04.2019 con la quale l'Amministrazione Comunale ha modificato le Linee Guida di cui sopra, integrandone i contenuti e modificandone il titolo in “Linee guida per l'assegnazione di contributi correlati alle imposte locali pagate”;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1731 del 19.07.2019 con la quale, nel recepire le predette Linee Guida per l'attuazione degli interventi in argomento, è stato stabilito l'ammontare complessivo dei contributi economici da assegnare, è stata prenotata la relativa spesa ed è stato approvato lo schema di Avviso Pubblico No Tax Area per il triennio 2019 – 2020 – 2021;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. ____ del __.02.2020, con la quale in attuazione dell'art. ____ delle Linee Guida sono state apportate alcune correzioni e precisazioni all'Avviso Pubblico, con effetto per gli anni 2020 e 2021;

SI RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate ad ottenere gli incentivi correlati alle imposte locali pagate (No Tax Area) per le finalità di cui all'art. 1, comma 2 delle Linee Guida (di seguito: “finalità”):

1. “**Start-up di impresa**” (di seguito “Finalità 1”): valorizzazione del Centro Storico e dei Borghi, promozione dello sviluppo occupazionale nel territorio comunale e sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel territorio comunale, in continuità con l'Avviso pubblico approvato con Determinazione dirigenziale n. 1711 del 06.07.2018;
2. “**Negozi aperti e vetrine illuminate**” (di seguito “Finalità 2”): incentivi al contenimento dei canoni di affitto di locali a destinazione commerciale o produttiva e alla riattivazione temporanea di immobili non occupati da imprese attive;
3. “**Botteghe Storiche**” (di seguito “Finalità 3”): sostegno alle Botteghe Storiche iscritte nell'Albo Comunale istituito ai sensi della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 5 del 10 marzo 2008.
4. “**Edicola Punto Digitale**” (di seguito “Finalità 4”): incentivo all'attivazione di servizi di rilascio di certificati anagrafici e altri prodotti digitali del Comune presso le rivendite di giornali e riviste.

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e delle disposizioni dettate dall'art. 12 della Legge 07.08.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, ha lo scopo di attribuire evidenza pubblica all'assegnazione delle risorse, garantendo la trasparenza dei procedimenti ed i diritti di partecipazione, rendendo noti presupposti, criteri e modalità di attribuzione degli incentivi, così come stabiliti con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 172/2018 e 108/2019 e descritti di seguito.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Definizioni

1. Nel presente Avviso, si intende:

- a) per *“data di costituzione”*: in relazione all’impresa individuale, la data di presentazione della comunicazione unica per la nascita dell’impresa, a norma dell’art. 9 del DL 7/2007; in relazione alle società o di altre forme collettive di esercizio, la data di stipulazione dell’atto costitutivo;
- b) per *“periodo di riferimento”*: l’arco temporale nel corso del quale maturano e sono versati i tributi comunali e sono sostenute le spese che costituiscono base di calcolo del contributo a valere sulle risorse del bilancio comunale di cui all’art. 2, commi 1 e 2; ad ogni *“periodo di riferimento”*, se ricorrono tutti i presupposti e i requisiti, corrisponde l’erogazione di contributo economico;
- c) per *“periodo coperto dall’agevolazione”*: l’arco temporale che, secondo quanto disposto dall’art. 12 delle Linee Guida, rappresenta la durata complessiva dell’incentivo per ogni singolo beneficiario; nel corso del *“periodo coperto dall’agevolazione”*, possono insistere uno, due o tre *“periodi di riferimento”*;
- d) per *“Centro Storico e Borghi”*: l’area corrispondente al Centro Storico della Città di Rimini e ai contigui Borghi San Giuliano, Marina, Sant’Andrea e San Giovanni, definita nel dettaglio dall’immagine e dall’elenco di strade e numeri civici riportati nell’Allegato I alle Linee Guida;
- e) per *“microimprese e piccole imprese”*: i soggetti identificati dalla definizione adottata dall’Unione Europea, attualmente espressa dall’art. 1 dell’allegato alla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, che specifica tra l’altro quanto segue:

Articolo 1. Impresa – Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un’attività economica.

Articolo 2. Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. <...>

2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

- f) per *“prodotti tipici locali e regionali”*: i prodotti propri delle aziende agricole preferibilmente della Provincia e comunque della Regione Emilia-Romagna e prodotti ricavati da materie prime delle aziende stesse anche attraverso lavorazioni effettuate da terzi; prodotti regionali dell’Emilia-Romagna con marchio DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG, QC e prodotti tipici regionali dell’Emilia-Romagna inseriti nell’apposito Albo Ministeriale, prodotti biologici regionali acquistati da aziende agricole dell’Emilia-Romagna o loro consorzi, o da loro strutture collettive di trasformazione e commercializzazione;
- g) per *“requisito di esistenza”*: secondo quanto stabilito dall’art. 7, commi 2, 3 e 4 delle Linee Guida, la condizione minima di durata che deve soddisfare l’impresa per ricevere il contributo; ove prevista, la condizione consiste – secondo i casi – nella prosecuzione dell’attività dell’impresa nel territorio del Comune di Rimini, o nella continuazione del rapporto di lavoro, una volta che sono trascorsi 13 mesi a decorrere dalla data di ingresso nell’agevolazione *“No Tax Area”*;
- h) per *“Botteghe Storiche”*, le imprese iscritte nell’Albo Comunale istituito con deliberazione di Giunta n. 294 del 11 agosto 2009, ai sensi della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 5 del 10 marzo 2008;
- i) per *“immobili a destinazione commerciale o produttiva”*, le unità immobiliari la cui destinazione d’uso consente il legittimo esercizio di una delle attività economiche che possono beneficiare del contributo; in particolare, le unità immobiliari con destinazione d’uso b.1.1 e b4 di cui all’art. 27 del Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Rimini;
- j) per *“Avviso pubblico”*, il presente atto amministrativo, descritto all’articolo 11 delle Linee Guida, che rappresenta l’avvio della procedura di concessione dei contributi;
- k) per *“nota contabile”*, il documento numerato sequenzialmente e datato, e soggetto ad imposta di bollo nella

misura di 2,00 € quando l'importo è superiore a 77,47 €, che il beneficiario è tenuto ad emettere per eseguire la registrazione contabile del contributo economico riscosso, e che deve riportare una serie di dati (codice unico di progetto, estremi della determinazione dirigenziale di concessione del contributo, estremi dell'impegno di spesa) forniti dal Comune ad apertura della fase di liquidazione.

Art. 2 – Importo dello stanziamento a bilancio, beneficiari e periodo coperto dall'agevolazione

1. L'importo messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale ammonta a **200.000,00 €** per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
2. Per ogni anno, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate come segue:
 - a) la somma di 40.000 € è destinata prioritariamente alla Finalità 1;
 - b) la somma di 60.000 € è destinata prioritariamente alla Finalità 2;
 - c) la somma di 90.000 € è destinata prioritariamente alla Finalità 3;
 - d) la somma di 10.000 € è destinata prioritariamente alla Finalità 4.
3. I contributi sono erogati a tutte le imprese che presentano regolare domanda, nei modi e termini di cui agli artt. 11, 16, 21 e 26, e il loro valore è calcolato secondo quanto indicato negli artt. 14, 19, 24 e 29.
4. Se le risorse prioritariamente destinate in base al comma 2 sono sufficienti, il contributo è pari all'intero importo così calcolato, e gli eventuali residui possono essere utilizzati per le altre finalità.
5. Se le risorse prioritariamente destinate, in base al comma 2, ad una determinata finalità, non sono sufficienti a coprire per intero l'ammontare complessivo dei contributi ad essa associati, calcolati secondo le indicazioni del comma 3, esse sono distribuite a tutti i beneficiari proporzionalmente all'entità dei singoli contributi; gli scarti risultanti concorrono, sempre in misura proporzionale al loro rispettivo valore, alla ripartizione dei residui eventualmente disponibili se si verifica l'ipotesi di cui al comma 4.

Art. 3 – Soggetti ammessi all'agevolazione e utilizzo della posta elettronica certificata

1. Possono essere ammessi al contributo, se non incorrono in una delle cause di esclusione di cui all'art. 4, i soggetti che soddisfano le condizioni associate ad almeno una delle quattro finalità perseguite dall'agevolazione e rispettivamente descritte dagli articoli 13, 18, 23 e 28. Il contemporaneo possesso dei requisiti riferiti a più di una finalità non attribuisce il diritto di percepire un contributo più elevato né costituisce titolo preferenziale rispetto agli altri beneficiari.
2. Quando il richiedente è un soggetto tenuto ad iscrivere nel Registro delle Imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, la **domanda di contributo** così come **la comunicazione di avvio e tutte le altre comunicazioni formali relative al procedimento dovranno essere inviate mediante posta elettronica certificata, presso la casella dell'impresa indicata nel modello di domanda**. La stessa regola vale per i soggetti che, pur non essendo istituzionalmente tenuti a dotarsi di un recapito di PEC, comunicano di volersi avvalere di una casella di posta elettronica per tutte le comunicazioni relative al procedimento.

Art. 4 – Esclusioni

1. Non possono ottenere il contributo:
 - a) gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile (società, associazioni, fondazioni, comitati) che al momento dell'erogazione risultino fornire servizi a favore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del DL n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012;
 - b) i soggetti che abbiano in corso procedimenti contenziosi con il Comune di Rimini;
 - c) i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali;
 - d) i soggetti che personalmente, o i cui rappresentanti legali, svolgono o hanno svolto negli ultimi tre anni funzioni di Dirigente o di posizione organizzativa presso il Comune di Rimini.
2. Non possono essere ammesse al contributo le imprese che risultano soggette ad amministrazione controllata, a concordato preventivo o a fallimento. Limitatamente alla finalità "Botteghe Storiche" di cui all'art. 1, comma 2, numero 3

delle Linee Guida, l'impresa in concordato preventivo può ottenere il contributo nel caso in cui il piano di concordato preveda la prosecuzione dell'attività oltre la conclusione della procedura.

3. Non possono essere ammessi al contributo le persone fisiche che personalmente, ovvero i soggetti collettivi i cui titolari, soci o amministratori:

- a) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione";
- b) nei cinque anni anteriori alla data di presentazione della domanda di contributo hanno riportato condanna, accertata con sentenza passata in giudicato, per falsa dichiarazione alla Pubblica Amministrazione;
- c) si trovano in condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

4. Inoltre, non possono essere ammessi al contributo:

- a) i soggetti che non siano in regola con il pagamento delle imposte;
- b) le imprese che non siano in regola con il possesso dei requisiti previsti dalle norme di settore per l'esercizio della propria attività;
- c) le imprese che non siano in regola con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali e in generale con il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in materia di assicurazione sociale e previdenziale;
- d) le imprese che non siano in regola con il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

5. Qualora il Comune di Rimini risulti creditore nei confronti del beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione. In caso di mancato adempimento entro il termine concesso dall'Amministrazione comunale, il contributo è revocato con provvedimento del Dirigente competente.

6. Non possono ottenere il contributo per nessuna delle finalità di cui all'art. 1, comma 2 delle Linee Guida, le imprese che esercitano, anche in misura non prevalente, una delle seguenti attività:

- a) compro oro o attività con finalità similari;
- b) messa a disposizione del pubblico di apparecchi da gioco automatici (*slot-machines*), sale VLT (*video lottery terminal*), anche se in via marginale o comunque non prevalente rispetto all'attività dell'impresa;
- c) centri scommesse;
- d) vendita effettuata mediante apparecchi/distributori automatici;
- e) vendita di armi, di munizioni e di materiale esplosivo, compresi i fuochi d'artificio;
- f) vendita di articoli erotici (*sexy shop*);
- g) attività finanziarie e assicurative;
- h) *money change* e *money transfer*;
- i) *phone center* e *internet point*;
- j) procacciatori d'affari;
- k) commercio su aree pubbliche;
- l) attività artigianali o industriali di preparazione e vendita di prodotti alimentari (gastronomie, pizze, kebab) ad eccezione delle specialità tipiche locali e regionali;
- m) somministrazione con modalità *fast food* e *self service*;
- n) centri massaggi;
- o) *night club*;

7. Limitatamente alla finalità di cui al n. 1 dell'articolo 1, comma 2 delle Linee Guida ("Start-up di impresa"), non possono ottenere il contributo, infine, nemmeno le imprese che esercitano, anche in misura non prevalente, una delle seguenti attività:

- a) vendita di tabacchi o di sigarette elettroniche;
- b) commercio al dettaglio in sede fissa di generi appartenenti al settore alimentare, ad eccezione di attività che vendono in via prevalente prodotti tipici locali e regionali;
- c) commercio al dettaglio in esercizi non specializzati (empori, supermercati, minimarket);
- d) commercio al dettaglio di bigiotteria e chincaglieria.

8. Il mancato rispetto delle condizioni attestata dagli interessati ai sensi del comma precedente, durante il periodo coperto dall'agevolazione, in qualsiasi tempo accertato, determina la decadenza dal diritto di riscuotere il contributo

ovvero l'obbligo di restituire quanto già riscosso, ferme restando tutte le conseguenze dell'eventuale falsità della dichiarazione sostitutiva.

Art. 5 – Rendicontazione e documentazione

1. La rendicontazione costituisce ad ogni effetto un elemento essenziale della domanda di contributo.
2. Tutte le spese che devono concorrere a formare la base di calcolo per l'ammontare dei contributi devono essere rendicontate nelle forme e nei termini indicati dal presente articolo. Gli importi non documentati non potranno essere presi in considerazione.
3. Per la rendicontazione di versamenti di tributi locali eseguiti a favore del Comune di Rimini è sufficiente compilare in modo completo e corretto il modulo apposito e allegato al presente Avviso, indicando data, importo e causale di ogni versamento eseguito. Per facilitare le verifiche istruttorie, può essere allegata copia semplice delle ricevute di versamento.
4. Le spese diverse dai tributi devono essere rendicontate compilando il modello apposito e trasmettendo:
 - a) prospetto riepilogativo delle spese effettivamente sostenute successivamente alla data di costituzione;
 - b) copia dei documenti fiscali riferiti alle spese indicate nel prospetto di cui alla lettera a), intestati al soggetto richiedente il contributo;
 - c) attestazione dell'avvenuto pagamento, nella forma di copia della documentazione bancaria a dimostrazione del passaggio di denaro ovvero mediante sottoscrizione della dicitura "pagato – per quietanza" (o espressione di analogo significato) da parte del percettore.
5. Gli scontrini fiscali sono ammessi fino ad un importo massimo di Euro 10,00 cadauno. Non verranno ammesse spese effettuate in contanti per importi superiori ad Euro 2.000,00, in violazione dell'art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007, fermi restando gli obblighi di segnalazione e comunicazione di cui agli artt. 10 e 51 dello stesso Decreto.
6. Le copie dei documenti di cui alle lettere b) e c) del comma 4 dovranno riportare la dichiarazione di conformità all'originale di cui agli articoli 19 e 19 bis del DPR 445/2000.

Art. 6 – Richiesta di liquidazione

1. Per la materiale erogazione del contributo economico, il Comune trasmette i dati necessari all'emissione e alla trasmissione della nota contabile di cui all'art. 1, comma 1, lettera k), assegnando al beneficiario un termine entro il quale provvedervi.
2. Entro il termine concesso ai sensi del primo comma, il beneficiario trasmette la nota contabile numerata, unitamente al modello di richiesta di liquidazione allegato al presente Avviso, come parte integrante, sotto la lettera G, correttamente compilato e sottoscritto. Se l'importo è superiore a 77,47 €, è soggetta all'imposta di bollo nella misura di € 2,00. L'immagine digitale del contrassegno, acquisita mediante scanner o altro dispositivo idoneo, deve essere inserita nel documento elettronico contenente la nota contabile
3. Nei 30 giorni successivi alla ricezione del modello di richiesta liquidazione e della nota contabile, ovvero, ove previsto e se successivo, dal giorno di maturazione del requisito di esistenza di cui all'art. 1, comma 1 lettera g), il Comune provvede alla liquidazione del contributo.
4. L'importo del contributo erogato è da considerarsi al lordo della ritenuta d'acconto del 4%, se ed in quanto dovuta.

Art. 7 – Controlli

1. Come previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il Comune sottopone a controllo, anche a campione, secondo le prescrizioni del presente avviso e le proprie disposizioni organizzative interne, la veridicità delle copie prodotte e delle dichiarazioni rese dall'impresa con il modello di richiesta e nel corso del procedimento. Ai fini del controllo, le imprese beneficiarie sono tenute a consentire ai funzionari del Comune di Rimini l'accesso alla documentazione in loro possesso. L'uso di atto falso, la dichiarazione mendace o il rifiuto a fornire la documentazione richiesta comportano decadenza dal diritto di percepire il contributo, ovvero l'integrale restituzione del contributo già ricevuto.

Art. 8 – Decadenza ed eventuale restituzione del contributo

1. Decadono dal diritto di percepire il contributo, o se lo hanno già percepito sono tenuti a restituirlo integralmente, i soggetti che:

- a) hanno reso in relazione al procedimento dichiarazioni false o mendaci, secondo la prescrizione dell'art. 75 del DPR 445/2000;
- b) non forniscono la documentazione richiesta dal Comune ai sensi e per le finalità dell'art. 7;
- c) non presentano nei termini stabiliti la rendicontazione;
- d) non presentano nei termini di cui all'art. 6 comma 1 la nota contabile, salvo proroga concessa per giustificato motivo.

2. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del comma precedente, i soggetti che non hanno potuto percepire il contributo nel 2019 o nel 2020 conservano il diritto di partecipare alla ripartizione delle risorse negli anni successivi, se ne soddisfano i presupposti.

Art. 9 – Aggiornamento dell'Avviso pubblico

Nel periodo intercorrente tra il 10 gennaio e l'ultimo giorno di febbraio 2020 e 2021, il Comune di Rimini si riserva la facoltà di aggiornare il presente Avviso pubblico. Nello stesso arco temporale non è ammessa la presentazione di domande di contributo.

Art. 10 – Adempimenti in materia di aiuti alle imprese

1. L'assegnazione dei contributi economici di cui al presente Avviso costituisce "regime di aiuti" ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. l) del Decreto Interministeriale n. 115/2017 e come tale sarà registrata nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) secondo termini e modalità prescritti dalla normativa vigente. Sono soggetti a registrazione gli aiuti pubblici che conferiscono vantaggi, anche indiretti, a un'impresa o comunque un soggetto esercente un'attività commerciale; pertanto, per la finalità n. 2, configurazione "Affitti Rinegoziati", sarà registrato nel RNA come "aiuto individuale" il beneficio ricevuto dall'impresa conduttrice in termini di abbattimento dei costi di locazione.

2. Si applicano i Regolamenti della Commissione del 18 dicembre 2013 n. 1408 (per le imprese del settore Agricoltura) e n. 1407 (per gli altri settori), l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la legge 29 luglio 2015, n. 115 e il Decreto Interministeriale n. 115/2017.

3. Se il contributo economico ottenuto ha un valore non inferiore a 10.000 €, i soggetti indicati nei commi 125 e 125bis dell'art. 1 della legge n. 124/2017, come innovata dal decreto "Crescita" DL 34/2019, (imprese commerciali; associazioni di protezione ambientale; associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; associazioni, Onlus e fondazioni; cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri) devono ottemperare agli obblighi di pubblicazione previsti dai commi da 125 a 127 dello stesso articolo. Nei casi di cui al primo comma, la pubblicazione potrà limitarsi alla dichiarazione dell'esistenza di aiuti oggetto di registrazione sul Registro Nazionale Aiuti.

4. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al punto precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 €, più l'ordine di provvedere alla pubblicazione entro 90 giorni dalla contestazione. Una volta decorso questo ulteriore termine, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio economico ricevuto.

FINALITÀ N. 1 – “ Start-up di impresa”

Art. 11 – Presentazione della domanda di ammissione al contributo e utilizzo della posta elettronica certificata

1. Ai fini dell'ammissione nella No Tax Area, deve essere presentata domanda al Comune di Rimini (Settore Sistema e Sviluppo Economico).
2. La domanda:
 - a) deve essere redatta esclusivamente utilizzando il modello allegato al presente Avviso, come parte integrante, sotto la lettera B, compilato in ogni parte e sottoscritto nelle forme previste dalla vigente normativa;
 - b) deve essere inviata a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo sportello.unico@pec.comune.rimini.it, indicando nell'oggetto del messaggio la frase “*richiesta di contributo economico No Tax Area 2020 – Finalità n. 1*”; le domande non accompagnate dalla dicitura saranno comunque ammesse, ma il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali errori di smistamento o archiviazione che potrebbero di fatto impedire il loro accoglimento;
 - c) se è sottoscritta in forma autografa, la domanda deve essere accompagnata dalla copia semplice di un documento di riconoscimento del firmatario, in corso di validità;
 - d) deve essere inviata solo quando l'impresa ha maturato tutti i requisiti e soddisfatto tutte le condizioni per l'ammissione al contributo, comunque non prima del **1 marzo** e non oltre il successivo **10 novembre**. Le domande spedite al di fuori dei termini qui indicati saranno considerate come non presentate. In ogni caso farà fede la data risultante dalla ricevuta di accettazione, di cui all'art. 6, comma 1, del DPR 68/2005, del messaggio di posta elettronica certificata che trasporta la domanda di contributo, purché indirizzato senza errori alla casella sportello.unico@pec.comune.rimini.it.
3. La domanda è soggetta all'imposta di bollo nella misura di € 16,00. L'immagine digitale del contrassegno, acquisita mediante scanner o altro dispositivo idoneo, deve essere inserita nel documento elettronico contenente la domanda, utilizzando eventualmente lo spazio a ciò destinato nella prima pagina dei moduli; inoltre, deve essere correttamente compilata la dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo integrata nel modulo.
4. L'impresa richiedente può presentare domanda per la concessione degli incentivi di cui alla presente sezione anche qualora fruisca di altri finanziamenti o contributi pubblici, nel rispetto della normativa che disciplina gli aiuti di Stato.

Art. 12 – Periodo coperto dall'agevolazione

1. Ai sensi dell'art. 12 comma 2 delle Linee Guida, l'agevolazione “No Tax Area” ha, in relazione alla finalità n. 1, una durata di 12 mesi, che decorrono dalla data indicata nelle diverse configurazioni di cui all'art. 13. Pertanto, le imprese beneficiarie concorrono alla ripartizione delle risorse stanziare per un solo anno, oppure per due anni consecutivi, in funzione della data di ammissione e delle date di pagamento dei tributi comunali.
2. Nel caso in cui l'impresa concorra alla ripartizione delle risorse di due anni, è tenuta alla presentazione di due domande di contributo ai sensi dell'art. 11.

Art. 13 – Condizioni di accesso

1. Beneficiarie dell'intervento sono le microimprese e le piccole imprese di nuova costituzione o di recente insediamento nel territorio comunale, regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle Imprese, che hanno sede legale od operativa attiva ubicata nel Comune di Rimini.
2. Per accedere al contributo “No Tax Area” in relazione alla finalità n. 1 i richiedenti devono soddisfare le condizioni previste da almeno una delle “configurazioni” descritte a continuazione. Le configurazioni sono alternative: è sufficiente rientrare in una delle tre. L'eventuale possesso dei requisiti riferiti a più di una configurazione non attribuisce il diritto di percepire un contributo più elevato né costituisce titolo preferenziale rispetto agli altri beneficiari.

Configurazione n. 1: *Valorizzazione del Centro Storico e dei Borghi*

| | |
|-------------------------------|---|
| <i>Forma giuridica</i> | microimprese e piccole imprese. La categoria delle microimprese e piccole imprese è definita dall'art. 1, comma 1, lettera e). |
| <i>Settori economici</i> | a) somministrazione di alimenti e bevande; b) commercio al dettaglio di generi alimentari, con prevalenza di prodotti tipici locali e regionali; c) commercio al dettaglio di generi non alimentari; d) vendita al dettaglio di prodotti artigianali alimentari, con prevalenza di prodotti tipici locali e regionali; i prodotti tipici locali e regionali sono definiti dall'art. 1, comma 1, lettera f). e) vendita al dettaglio di prodotti artigianali non alimentari di produzione propria. Sono comunque escluse le attività elencate dall'art. 4, commi 6 e 7. |
| <i>Condizioni di accesso</i> | f) l'impresa deve avere attivato una unità operativa nell'ambito dell'area Centro Storico e Borghi non oltre il 31 ottobre dell'anno di presentazione della domanda e non prima del 1 gennaio dell'anno precedente; l'area urbana "Centro Storico e Borghi" è definita dall'art. 1, comma 1, lettera d). g) la localizzazione produttiva o commerciale nell'area ammessa deve essere ancora presente e attiva al termine del 13° mese a decorrere dalla data di inizio del periodo di riferimento (<i>requisito di esistenza dell'attività</i>). |
| <i>Periodo di riferimento</i> | Per le imprese al primo anno di No Tax Area il periodo di riferimento inizia dalla più recente tra la data di attivazione dell'unità operativa nell'ambito dell'area Centro Storico e Borghi e il primo novembre dell'anno precedente e si conclude il successivo 31 ottobre. Per le imprese al secondo anno di No Tax Area il periodo di riferimento inizia dal 1 novembre e si conclude allo scadere del 12° mese dalla data di inizio. |

Configurazione n. 2: *Promozione dello sviluppo occupazionale nel territorio comunale*

| | |
|-------------------------------|--|
| <i>Forma giuridica</i> | microimprese e piccole imprese. La categoria delle microimprese e piccole imprese è definita dall'art. 1, comma 1, lettera e). |
| <i>Settori economici</i> | attività di produzione di beni e servizi, con esclusione delle attività di cui all'art. 4, commi 6 e 7. |
| <i>Condizioni di accesso</i> | e) la data di costituzione non deve essere anteriore al 1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda; f) l'impresa deve avere avviato la propria attività, passando per la prima volta dallo stato di "inattiva" a quello di "attiva", nei confini del territorio comunale, non oltre il 31 ottobre dell'anno di presentazione della domanda e non prima del 1 gennaio dell'anno precedente; g) sempre nello stesso periodo di tempo, l'impresa deve avere attivato contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato di durata continuativa di almeno 6 mesi, o contratti di apprendistato, o rapporti di lavoro subordinato full-time con collaboratori familiari; h) al termine del 13° mese a decorrere dalla data di inizio del periodo di riferimento, l'impresa dovrà essere ancora attiva e presente nel territorio comunale e il rapporto di lavoro dovrà risultare ancora in corso, ovvero – in caso di contratto a tempo determinato – essere giunto alla sua naturale scadenza (<i>requisito di esistenza del rapporto di lavoro</i>). |
| <i>Periodo di riferimento</i> | Per le imprese al primo anno di No Tax Area il periodo di riferimento inizia dalla più recente tra la data di inizio dell'attività di cui alla lettera b), la data di inizio del rapporto di lavoro, e il primo novembre dell'anno precedente e si conclude il successivo 31 ottobre. Per le imprese al secondo anno di No Tax Area il periodo di riferimento inizia dal 1 novembre e si conclude allo scadere del 12° mese dalla data di inizio. |

Configurazione n. 3: *Sostegno all'imprenditoria giovanile nel territorio comunale*

| | |
|-------------------------------|--|
| <i>Forma giuridica</i> | microimprese e piccole imprese. La categoria delle microimprese e piccole imprese è definita dall'art. 1, comma 1, lettera e). |
| <i>Settori economici</i> | attività di produzione di beni e servizi, con esclusione delle attività di cui all'art. 4, commi 6 e 7. |
| <i>Condizioni di accesso</i> | a) la data di costituzione non deve essere anteriore al 1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda; b) l'impresa deve avere avviato la propria attività, passando per la prima volta dallo stato di "inattiva" a quello di "attiva", nei confini del territorio comunale, non oltre il 31 ottobre dell'anno di presentazione della domanda e non prima del 1 gennaio dell'anno precedente; c) alla data di costituzione, i titolari dell'impresa devono avere un'età inferiore a 40 anni; per le società di persone, il requisito dell'età si intende soddisfatto quando è posseduto da almeno la metà dei soci illimitatamente responsabili e per le società di capitali quando è posseduto da soci nominati amministratori che rappresentino almeno il 50% delle quote societarie; d) l'impresa deve essere ancora attiva e presente nel territorio del Comune di Rimini al termine del 13° mese a decorrere dalla data di inizio del periodo di riferimento (<i>requisito di esistenza dell'attività</i>). |
| <i>Periodo di riferimento</i> | Per le imprese al primo anno di No Tax Area il periodo di riferimento inizia dalla più recente tra la data di inizio dell'attività di cui alla lettera b) e il primo novembre dell'anno precedente e si conclude il successivo 31 ottobre. Per le imprese al secondo anno di No Tax Area il periodo di riferimento inizia dal 1 novembre e si conclude allo scadere del 12° mese dalla data di inizio. |

Art. 14 – Misura del contributo

1. L'ammontare del contributo è pari all'intero importo dei tributi locali di competenza del Comune di Rimini a titolo di TARI, ICP relativa all'insegna di esercizio e COSAP (temporanea e/o permanente), maturati e regolarmente pagati dall'impresa durante il periodo (o i periodi) di riferimento di cui all'art. 1, comma 1, lett. b). Non si considera, nel calcolo del contributo, l'addizionale TARI del 5% che il Comune riscuote per conto dell'Amministrazione provinciale.

2. Se l'ammontare complessivo annuale da erogare a tutte le imprese ammesse ai sensi del comma 1 non esaurisce le risorse prioritariamente destinate alla finalità n. 1, i residui sono dapprima distribuiti alle imprese beneficiarie a copertura di una quota dei costi sostenuti per la fase di *start-up* e pagati tra la data di costituzione dell'impresa e la fine del periodo di 12 mesi coperto dall'agevolazione. In tal caso, tuttavia, il contributo complessivamente concesso nell'intero periodo coperto dall'agevolazione non può superare la somma di 2.000,00 €. Eventuali ulteriori residui delle risorse prioritariamente destinate alla finalità n. 1 sono utilizzati per le altre finalità secondo l'art. 2 comma 4. Al contrario, se i residui di cui al presente comma non bastano a coprire i contributi calcolati sulla base delle spese diverse dai tributi locali, i contributi stessi sono proporzionalmente ridotti, e gli scarti risultanti possono concorrere ad ulteriori ripartizioni, come indicato all'art. 2, comma 5, ultimo periodo, solo dopo integrale copertura di tutti i contributi calcolati sulla base di tributi locali pagati.

3. Le tipologie di spesa ammesse ai fini del precedente comma sono (con esclusione di imposte, tasse, diritti e bolli):

- a) acquisto di beni strumentali necessari all'avvio dell'attività imprenditoriale: hardware informatico, macchinari, attrezzature, arredi, strutture non in muratura e rimovibili, con esclusione di autovetture, ciclomotori e telefoni cellulari;
- b) acquisto di programmi informatici inerenti l'attività d'impresa;
- c) realizzazione del sito internet aziendale;
- d) affitto annuo del locale ove verrà svolta stabilmente l'attività;
- e) lavori di ristrutturazione dei locali in cui verrà svolta stabilmente l'attività.

4. Non sono ammesse spese di qualsiasi tipo se sostenute per l'acquisto di beni o servizi forniti da imprese controllanti, controllate o comunque collegate a quella richiedente il contributo.

5. Non sono ammesse le spese portate a rendicontazione per l'ottenimento di contributi, sovvenzioni, incentivi o aiuti da parte di pubbliche amministrazioni diversi da quelli di cui al presente Avviso. Con il modulo di rendicontazione di cui all'art. 8, comma 1, è resa, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e con le relative responsabilità, dichiarazione sostitutiva attestante questa condizione.

Art. 15 – Individuazione dei beneficiari e liquidazione del contributo

1. Con provvedimento del dirigente competente sono individuati i soggetti ammessi al contributo finanziato con le risorse prioritariamente destinate alla finalità n. 1, in base alla disposizione di cui all'art. 2 comma 2.
2. Il provvedimento assegna le risorse di cui al comma precedente tra i beneficiari, ripartendole secondo le disposizioni dell'art. 14 e dell'art. 2, e prevedendo espressamente che l'effettiva erogazione del contributo sia condizionata alla preventiva maturazione del requisito di esistenza di cui all'art. 1, comma 1, lettera g).
3. Il Comune di Rimini (Settore Sistema e Sviluppo Economico) avvia la fase di liquidazione dei contributi non prima dell'avverarsi del requisito di esistenza richiamati al comma precedente e dopo aver verificato in capo a ciascun beneficiario l'assenza dei casi di esclusione di cui all'art. 4 e il possesso delle condizioni di accesso di cui all'articolo 13 con riferimento all'intero periodo coperto dall'agevolazione.

FINALITÀ N. 2 – “Negozii aperti, vetrine illuminate”

Art. 16 – Presentazione della domanda di ammissione al contributo

1. Per ottenere il contributo “No Tax Area”, deve essere presentata domanda al Comune di Rimini (Settore Sistema e Sviluppo Economico).

2. Prescrizioni e istruzioni per la presentazione della domanda di ammissione al contributo:

- a) la domanda deve essere redatta esclusivamente utilizzando i modelli allegati al presente Avviso, come parte integrante, sotto la lettera C (per la configurazione “Affitti rinegoziati”) e le lettere D1 e D2 (per la configurazione “Riattivazione locali in disuso”), compilati in ogni parte e sottoscritti nelle forme previste dalla vigente normativa;
- b) la domanda deve essere inviata a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo *sportello.unico@pec.comune.rimini.it*, indicando nell'oggetto del messaggio la frase “richiesta di contributo economico No Tax Area 2020 – Finalità n. 2”; le domande non accompagnate dalla dicitura saranno comunque ammesse, ma il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali errori di smistamento o archiviazione che potrebbero di fatto impedire il loro accoglimento;
- c) in alternativa, solo nei casi in cui il richiedente è un soggetto non iscritto al Registro delle Imprese, la domanda può essere consegnata, tutte le mattine tranne il mercoledì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, all'Ufficio Amministrativo del Settore Sistema e Sviluppo Economico, in Rimini, via Rosaspina 7, IV piano, ovvero trasmessa per posta ordinaria all'indirizzo di cui sopra;
- d) se è sottoscritta in forma autografa, la domanda deve essere accompagnata dalla copia semplice di un documento di riconoscimento del firmatario, in corso di validità;
- e) la domanda deve essere inviata solo quando sono soddisfatti tutti i requisiti e le condizioni previsti per l'ammissione dal presente Avviso, e comunque non prima del **1 marzo** e non oltre il **10 gennaio** dell'anno seguente. Le domande spedite oltre il termine di cui al presente comma saranno considerate come non presentate. In ogni caso farà fede la data risultante dalla ricevuta di accettazione, di cui all'art. 6, comma 1, del DPR 68/2005, del messaggio di posta elettronica certificata che trasporta la domanda di contributo, purché indirizzato senza errori alla casella *sportello.unico@pec.comune.rimini.it*.

3. La domanda è soggetta all'imposta di bollo nella misura di € 16,00. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma precedente, il contrassegno deve essere applicato sulla domanda. Nel caso di trasmissione telematica di cui alla lettera b) del comma precedente, l'immagine digitale del contrassegno, acquisita mediante scanner o altro dispositivo idoneo, deve essere inserita nel documento elettronico contenente la domanda, utilizzando eventualmente lo spazio a ciò destinato nella prima pagina dei moduli; inoltre, deve essere correttamente compilata la dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo integrata nel modulo.

4. Il richiedente può presentare domanda per la concessione degli incentivi di cui alla presente sezione anche qualora fruisca di altri finanziamenti o contributi pubblici, nel rispetto della normativa che disciplina gli aiuti di Stato, ove applicabile.

Art. 17 – Periodo coperto dall'agevolazione e periodo di riferimento

1. In conformità alle disposizioni dell'art. 12 comma 5 delle Linee Guida, l'agevolazione “No Tax Area” può avere, in relazione alla finalità n. 2, una durata pluriennale.

2. Per i soggetti che accedono al contributo secondo la configurazione n. 1 “Affitti rinegoziati”, il periodo coperto dall'agevolazione è indicato nella tabella seguente, in funzione dell'anno di presentazione della domanda e della durata residua del contratto al momento della rinegoziazione.

| PERIODO COPERTO DALL'AGEVOLAZIONE PER LA FINALITÀ "AFFITTI RINEGOZIATI" | | DURATA RESIDUA DEL CONTRATTO AL MOMENTO DELLA RINEGOZIAZIONE | | |
|--|------|--|--------------------------|--------------------------|
| | | 1 anno | 2 anni | 3 anni o più |
| ANNO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA | 2019 | 1 anno di No Tax Area | 2 anni di No Tax Area | 3 anni di No Tax Area |
| | 2020 | 1 anno di No Tax Area | 2 anni di No Tax Area | 2 anni di No Tax Area |
| | 2021 | 1 anno di No Tax Area | 1 anno di No Tax Area | 1 anno di No Tax Area |

2bis. In caso di cessazione dell'attività da parte del conduttore, o di subentro nel contratto di affitto da parte di un'altra impresa, il contributo è riconosciuto in misura proporzionale al periodo di locazione durante l'anno.

3. Per i soggetti che accedono al contributo secondo la configurazione n. 2 "Riattivazione locali in disuso", il contributo è concesso per ciascuno degli anni in cui i soggetti soddisfano le condizioni di accesso.

4. Il periodo di riferimento, come definito dall'art. 1, comma 1, lettera b), coincide con l'anno solare, dal primo gennaio al 31 dicembre incluso.

Art. 18 – Condizioni di accesso

1. Beneficiari diretti del contributo sono i proprietari di immobili a destinazione commerciale o produttiva, ubicati nel territorio comunale. In relazione alla configurazione n. 1 "Affitti rinegoziati", di cui al successivo comma, beneficiari finali dell'intervento sono gli imprenditori esercenti, che usufruiscono della riduzione del canone di locazione. In relazione alla configurazione n. 2 "Riattivazione locali commerciali in disuso", beneficiari indiretti sono le organizzazioni del terzo settore, che usufruiscono gratuitamente di spazi per la propria attività, e il centro commerciale naturale nel suo complesso, che si avvantaggia della maggiore vivacità derivante dall'utilizzo temporaneo dei locali sfitti.

2. Per accedere al contributo "No Tax Area" in relazione alla finalità n. 2 i richiedenti devono soddisfare le condizioni previste da una delle seguenti configurazioni:

Configurazione n. 1: *Affitti rinegoziati*

Posizione giuridica proprietari di immobili ad uso commerciale o produttivo ubicati nel territorio del Comune di Rimini e locati a imprese attive

Forma giuridica del conduttore microimprese e piccole imprese

Attività svolta dal conduttore Esercizio di vicinato, rivendita o laboratorio artigiano aperto al pubblico, con esclusione delle attività di cui all'articolo 4, comma 6

Condizioni relative al contratto

- il contratto di locazione in corso al momento della presentazione della domanda di contributo deve essere stato stipulato nel corso del periodo di riferimento; solo per il 2019, il contratto deve essere stato stipulato tra il 1 maggio e il 31 dicembre;
- il contratto di cui alla lettera a) deve avere una durata residua di almeno 1 anno e prevedere un canone di locazione annuo inferiore almeno del 20% rispetto a quello precedentemente in essere per la medesima unità immobiliare, purché tra la data di risoluzione di quest'ultimo e la data di stipulazione del contratto a canone ridotto non siano intercorsi più di 3 anni;
- la riduzione del canone non deve essere soggetta a termine o a condizione;
- il conduttore deve essere una impresa attiva da almeno 5 anni oppure l'immobile deve avere ospitato attività ammissibili alla presente configurazione per almeno 5 anni negli ultimi 8, anche se con denominazioni, insegne, gestioni o proprietà diverse;
- non sono ammessi contratti stipulati con imprese controllate dal proprietario; se il proprietario è

una società commerciale, non sono ammessi contratti stipulati con imprese controllanti, controllate o comunque collegate a quella richiedente;

- f) copie del contratto a canone ridotto e del contratto precedentemente in essere, debitamente registrati, devono essere allegate alla domanda di contributo. Le copie devono riportare l'attestazione di conformità all'originale ai sensi degli artt. 19 e 19bis del DPR 445/2000.

Configurazione n. 2: *Riattivazione locali in disuso*

| | |
|----------------------------|---|
| <i>Posizione giuridica</i> | proprietari di immobili ad uso commerciale o produttivo ubicati nel territorio del Comune di Rimini e non utilizzati al momento della domanda di contributo |
|----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| <i>Condizioni di accesso</i> | Concessione a titolo gratuito dell'utilizzo dell'immobile a una o più organizzazioni del terzo settore, di natura non commerciale e stabilmente operanti nel territorio del Comune di Rimini, per un periodo minimo annuo di 10 giorni. Solo per il 2019, si considerano unicamente i giorni di utilizzo successivi al 1 maggio. L'uso dell'immobile è attestato con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 con il modello di domanda di contributo, e con dichiarazione dell'organizzazione utilizzatrice, resa con il modello allegato sotto la lettera D2. |
|------------------------------|---|

Art. 19 – Misura del contributo

1. L'ammontare del contributo è commisurato all'importo dell'IMU – Imposta Municipale Propria – di competenza del Comune di Rimini, regolarmente pagato in relazione all'unità immobiliare.
2. Nel caso previsto dalla configurazione n. 1 di cui all'articolo 18 comma 2 "*Affitti rinegoziati*", l'ammontare del contributo è pari all'intero importo dell'IMU se la riduzione del canone di locazione annuo del nuovo contratto, rispetto a quello precedentemente in essere, arrotondata all'unità per difetto, risulta superiore al 29%; è pari al 50% dell'importo dell'IMU, se la stessa risulta compresa tra il 20% e il 29%.
3. Nel caso previsto dalla configurazione n. 2 di cui all'articolo 18 comma 2 "*Riattivazione dei locali in disuso*", l'ammontare del contributo è pari all'intero importo dell'IMU se l'utilizzo dell'immobile da parte di organizzazioni del terzo settore ha una durata annuale di almeno 90 giorni; è pari al 50% dell'importo dell'IMU, se l'utilizzo dell'immobile ha una durata annuale compresa tra 30 e 89 giorni; è pari al 30% dell'importo dell'IMU, se l'utilizzo dell'immobile ha una durata annuale di almeno 10 giorni. Non è richiesto che i periodi di utilizzo siano continuativi. Gli orari di attivazione del locale risultano da apposito registro firmato, da allegare alla dichiarazione di utilizzo di cui all'articolo precedente.

Art. 20 – Individuazione dei beneficiari e liquidazione del contributo

1. Con provvedimento del dirigente competente sono individuati i soggetti ammessi al contributo finanziato con le risorse che la disposizione dell'art. 2 comma 2 ha prioritariamente destinato alla finalità n. 2.
2. Il provvedimento assegna le risorse di cui al comma precedente tra i beneficiari, ripartendole secondo le disposizioni dell'art. 19 e dell'art. 2.
3. Il Comune di Rimini (Settore Sistema e Sviluppo Economico) avvia la fase di liquidazione dei contributi dopo aver verificato in capo a ciascun beneficiario l'assenza dei casi di esclusione di cui all'art. 4 e il possesso delle condizioni di accesso di cui alla presente sezione, con riferimento all'intero periodo coperto dall'agevolazione.
4. Per la materiale erogazione del contributo economico, è necessario che l'impresa emetta una nota contabile debitamente numerata, da presentare mediante compilazione del modello di richiesta liquidazione allegato al presente Avviso, come parte integrante, sotto la lettera G. A tale scopo, il Comune trasmette i dati necessari, assegnando all'impresa un termine entro il quale eseguire l'adempimento, e successivamente provvede alla liquidazione entro il limite di 30 giorni dopo avere ricevuto il modello Allegato G e la nota contabile.
5. La nota contabile, se l'importo è superiore a 77,47 €, è soggetta all'imposta di bollo nella misura di € 2,00. Nell'ipotesi di presentazione in formato cartaceo, il contrassegno deve essere applicato sulla domanda. Nel caso di trasmissione telematica invece, l'immagine digitale del contrassegno, acquisita mediante scanner o altro dispositivo idoneo, deve essere inserita nel documento elettronico contenente la nota contabile.

FINALITÀ N. 3 – “Botteghe Storiche”

Art. 21 – Presentazione della domanda di contributo e utilizzo della posta elettronica certificata

1. Ai fini dell'ammissione nella No Tax Area, deve essere presentata domanda al Comune di Rimini (Settore Sistema e Sviluppo Economico).
2. La domanda:
 - a) deve essere redatta esclusivamente utilizzando il modello allegato al presente Avviso, come parte integrante, sotto la lettera E, compilato in ogni parte e sottoscritto nelle forme previste dalla vigente normativa;
 - b) deve essere inviata a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo *sportello.unico@pec.comune.rimini.it*, indicando nell'oggetto del messaggio la frase “*richiesta di contributo economico No Tax Area 2020 – Finalità n. 3*”; le domande non accompagnate dalla dicitura saranno comunque ammesse, ma il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali errori di smistamento o archiviazione che potrebbero di fatto impedire il loro accoglimento;
 - c) se è sottoscritta in forma autografa, la domanda deve essere accompagnata dalla copia semplice di un documento di riconoscimento del firmatario, in corso di validità;
 - d) deve essere inviata solo quando l'impresa ha maturato tutti i requisiti e soddisfatto tutte le condizioni previsti per l'ammissione dal presente Avviso, e comunque non prima del **1 marzo** e non oltre il **10 gennaio** dell'anno seguente. Le domande spedite oltre il termine di cui al presente comma saranno considerate come non presentate. In ogni caso farà fede la data risultante dalla ricevuta di accettazione, di cui all'art. 6, comma 1, del DPR 68/2005, del messaggio di posta elettronica certificata che trasporta la domanda di contributo, purché indirizzato senza errori alla casella *sportello.unico@pec.comune.rimini.it*.
3. La domanda è soggetta all'imposta di bollo nella misura di € 16,00. L'immagine digitale del contrassegno, acquisita mediante scanner o altro dispositivo idoneo, deve essere inserita nel documento elettronico contenente la domanda, utilizzando eventualmente lo spazio a ciò destinato nella prima pagina dei moduli; inoltre, deve essere correttamente compilata la dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo integrata nel modulo.
4. L'impresa richiedente può presentare domanda per la concessione degli incentivi di cui alla presente sezione anche qualora fruisca di altri finanziamenti o contributi pubblici, nel rispetto della normativa che disciplina gli aiuti di Stato.

Art. 22 – Periodo coperto dall'agevolazione e periodo di riferimento

1. In conformità alle disposizioni dell'art. 12 comma 8 delle Linee Guida, l'impresa può accedere all'agevolazione “No Tax Area”, in relazione alla finalità n. 3, ricorrendone tutti i presupposti, in ciascuno dei tre anni dal 2019 al 2021, presentando domanda nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 19.
2. Il periodo di riferimento, come definito dall'art. 1 comma 1 lett. b) coincide con l'anno solare, dal primo gennaio al 31 dicembre incluso.

Art. 23 – Condizioni di accesso

1. Beneficiarie del contributo sono le imprese, regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle Imprese, che gestiscono un esercizio iscritto, in quanto “Bottega storica”, nell'Albo Comunale istituito con deliberazione di Giunta n. 294 del 11 agosto 2009, ai sensi della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 5 del 10 marzo 2008.
2. Per accedere al contributo “no tax area” in relazione alla finalità di cui all'articolo 1, comma 2, n. 3 “Botteghe Storiche”, la data di iscrizione all'Albo Comunale delle Botteghe Storiche e dei Mercati Storici deve essere non successiva al termine del periodo di riferimento di cui al comma 2 dell'articolo precedente.
3. Non si considerano le esclusioni di cui all'art. 4 comma 6.

Art. 24 – Misura del contributo

1. L'ammontare del contributo è pari all'intero importo della TARI di competenza del Comune di Rimini (non si considera quindi l'addizionale del 5% a favore dell'amministrazione provinciale) maturato e regolarmente pagato dall'impresa durante il periodo di riferimento di cui all'art. 22, comma 2.

Art. 25 – Individuazione dei beneficiari e liquidazione del contributo

1. Con provvedimento del dirigente competente sono individuati i soggetti ammessi al contributo finanziato con le risorse che la disposizione di cui all'art. 2 comma 2 ha prioritariamente destinato alla finalità n. 3.

2. Il provvedimento assegna le risorse di cui al comma precedente tra i beneficiari, ripartendole secondo le disposizioni dell'art. 24 e dell'art. 2.

3. Il Comune di Rimini (Settore Sistema e Sviluppo Economico) avvia la fase di liquidazione dei contributi dopo aver verificato in capo a ciascun beneficiario e il possesso delle condizioni di accesso di cui all'art. 23 con riferimento all'intero periodo coperto dall'agevolazione.

4. Per la materiale erogazione del contributo economico, è necessario che l'impresa emetta una nota contabile numerata, attestando contestualmente con dichiarazione sostitutiva il possesso dei requisiti previsti, mediante compilazione del modello di richiesta liquidazione allegato al presente Avviso, come parte integrante, sotto la lettera G. A tale scopo, il Comune trasmette i dati necessari, assegnando all'impresa un termine entro il quale eseguire l'adempimento, e successivamente provvede alla liquidazione entro il limite di 30 giorni dalla ricezione del modello Allegato G e della nota contabile.

5. La nota contabile, se l'importo è superiore a 77,47 €, è soggetta all'imposta di bollo nella misura di € 2,00. L'immagine digitale del contrassegno, acquisita mediante scanner o altro dispositivo idoneo, deve essere inserita nel documento elettronico contenente la nota contabile.

FINALITÀ N. 4 – “Edicola Punto Digitale”

Art. 26 – Presentazione della domanda di ammissione al contributo e utilizzo della posta elettronica certificata

1. Ai fini dell'ammissione nella No Tax Area, deve essere presentata domanda al Comune di Rimini (Settore Sistema e Sviluppo Economico).

2. La domanda:

- e) deve essere redatta esclusivamente utilizzando il modello allegato al presente Avviso, come parte integrante, sotto la lettera F, compilato in ogni parte e sottoscritto nelle forme previste dalla vigente normativa;
- f) deve essere inviata a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo *sportello.unico@pec.comune.rimini.it*, indicando nell'oggetto del messaggio la frase “*richiesta di contributo economico No Tax Area 2020 – Finalità n. 4*”; le domande non accompagnate dalla dicitura saranno comunque ammesse, ma il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali errori di smistamento o archiviazione che potrebbero di fatto impedire il loro accoglimento;
- g) se è sottoscritta in forma autografa, la domanda deve essere accompagnata dalla copia semplice di un documento di riconoscimento del firmatario, in corso di validità;
- h) deve essere inviata solo quando l'impresa ha maturato tutti i requisiti e soddisfatto tutte le condizioni previsti per l'ammissione dal presente Avviso, e comunque non prima del **1 marzo** e non oltre il **10 gennaio** dell'anno seguente. Le domande spedite oltre il termine di cui al presente comma saranno considerate come non presentate. In ogni caso farà fede la data risultante dalla ricevuta di accettazione, di cui all'art. 6, comma 1, del DPR 68/2005, del messaggio di posta elettronica certificata che trasporta la domanda di contributo, purché indirizzato senza errori alla casella *sportello.unico@pec.comune.rimini.it*.

3. La domanda è soggetta all'imposta di bollo nella misura di € 16,00. L'immagine digitale del contrassegno, acquisita mediante scanner o altro dispositivo idoneo, deve essere inserita nel documento elettronico contenente la domanda; inoltre, deve essere correttamente compilata la dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo integrata nel modulo.

4. L'impresa richiedente può presentare domanda per la concessione degli incentivi di cui alla presente sezione anche qualora fruisca di altri finanziamenti o contributi pubblici, nel rispetto della normativa che disciplina gli aiuti di Stato.

Art. 27 – Periodo coperto dall'agevolazione e periodo di riferimento

1. In conformità alle disposizioni dell'art. 12 comma 9 delle Linee Guida, l'impresa può accedere all'agevolazione “No Tax Area”, in relazione alla finalità n. 3, ricorrendone tutti i presupposti, in ciascuno dei tre anni dal 2019 al 2021, presentando domanda nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 19.

2. Il periodo di riferimento, come definito dall'art. 1 comma 1 lett. b) coincide con l'anno solare, dal primo gennaio al 31 dicembre incluso.

Art. 28 – Condizioni di accesso

1. Beneficiarie del contributo sono le imprese di vendita di giornali e riviste, regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle Imprese, che esercitano punti vendita esclusivi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 170/2001, e che aderiscono a convenzioni o accordi con il Comune di Rimini per l'attivazione di servizi di rilascio di certificati anagrafici e altri prodotti digitali del Comune di Rimini.

Art. 29 – Misura del contributo

1. L'ammontare del contributo è pari all'intero importo TARI di competenza del Comune di Rimini (non si considera quindi l'addizionale del 5% a favore dell'amministrazione provinciale) maturato e regolarmente pagato dall'impresa durante il periodo di riferimento di cui all'art. 27, comma 2.

Art. 30 – Individuazione dei beneficiari e liquidazione del contributo

1. Con provvedimento del dirigente competente sono individuati i soggetti ammessi al contributo finanziato con le risorse che la disposizione di cui all'art. 2 comma 2 ha prioritariamente destinato alla finalità n. 4.
2. Il provvedimento assegna le risorse di cui al comma precedente tra i beneficiari, ripartendole secondo le disposizioni dell'art. 29 e dell'art. 2.
3. Il Comune di Rimini (Settore Sistema e Sviluppo Economico) avvia la fase di liquidazione dei contributi dopo aver verificato in capo a ciascun beneficiario l'assenza dei casi di esclusione di cui all'art. 4 e il possesso delle condizioni di accesso di cui all'art. 28 con riferimento all'intero periodo coperto dall'agevolazione.
4. Per la materiale erogazione del contributo economico, è necessario che l'impresa emetta una nota contabile numerata, attestando contestualmente con dichiarazione sostitutiva il possesso dei requisiti previsti, mediante compilazione del modello di richiesta liquidazione allegato al presente Avviso, come parte integrante, sotto la lettera G. A tale scopo, il Comune trasmette i dati necessari, assegnando all'impresa un termine entro il quale eseguire l'adempimento, e successivamente provvede alla liquidazione entro il limite di 30 giorni dalla ricezione del modello Allegato G e della nota contabile.
5. La nota contabile, se l'importo è superiore a 77,47 €, è soggetta all'imposta di bollo nella misura di € 2,00. L'immagine digitale del contrassegno, acquisita mediante scanner o altro dispositivo idoneo, deve essere inserita nel documento elettronico contenente la nota contabile.

DISPOSIZIONI DI CHIUSURA

Art. 31 – Modifica (annuale) dell’Avviso pubblico

1. Il presente avviso disciplina l'erogazione dei contributi No Tax Area, in attuazione delle Linee Guida, durante il triennio 2019- 2021 e può essere modificato con provvedimento dirigenziale durante il periodo 10 gennaio – 28 febbraio, negli anni 2020 e 2021.

Art. 32 – Allegati

1. Sono allegati al presente avviso, come parte integrante e sostanziale, i seguenti modelli, da utilizzare per la compilazione della domanda di contributo:

| | |
|-------------|--|
| Allegato B | Domanda di contributo Finalità “Start-up di impresa” |
| Allegato C | Domanda di contributo Finalità “Negozii aperti vetrine illuminate” - configurazione “Affitti rinegoziati” |
| Allegato D1 | Domanda di contributo Finalità “Negozii aperti vetrine illuminate” - configurazione “Riattivazione locali commerciali in disuso” |
| Allegato D2 | Dichiarazioni di utilizzo temporaneo dei locali |
| Allegato D3 | Candidatura di unità immobiliari all'utilizzo temporaneo |
| Allegato E | Domanda di contributo Finalità “Botteghe Storiche” |
| Allegato F | Domanda di contributo Finalità “Edicola Punto Digitale” |
| Allegato G | Richiesta di Liquidazione |

Art. 33 – Responsabile del procedimento e informazioni

1. Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Sistema e Sviluppo Economico.

2. Informazioni relative al presente avviso, possono essere richieste ai seguenti recapiti:

Comune di Rimini – Settore Sistema e Sviluppo Economico

Indirizzo: via Rosaspina 7, IV piano, stanza 45

Orari: da lunedì a venerdì 10-13; martedì e giovedì anche 15.30-16.30

Telefono: 0541 704671

Web: <http://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/sportello-unico-le-attivita-produttive>

E-mail: attivita.economiche@comune.rimini.it

PEC: sportello.unico@pec.comune.rimini.it

Art. 34 – Pubblicità

1. Il presente avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Rimini e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell'Ente a decorrere dal giorno di esecutività della Determinazione Dirigenziale di approvazione.

Art. 35 – Trattamento dati personali

1. Ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (cd. GDPR), i dati personali forniti dai richiedenti saranno acquisiti per le sole finalità connesse all'espletamento delle procedure e delle attività strumentali e di controllo collegate all'erogazione dei contributi di cui al presente avviso. Il trattamento dei dati avverrà nei modi e limiti richiesti dal perseguimento di dette finalità, anche attraverso procedure informatizzate. I dati personali acquisiti potranno essere comunicati a soggetti terzi solo per specifici servizi strumentali al raggiungimento delle finalità sopra indicate. L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dal

Regolamento (UE) 2016/679. Titolare del trattamento è il Comune di Rimini con sede in Rimini, piazza Cavour 27. Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Sistema e Sviluppo Economico. Responsabile della protezione dei dati è la società Lepida SPA (dpo-team@lepida.it).

IL DIRIGENTE
Settore Sistema e Sviluppo Economico
Fabrizio Fugattini
documento firmato digitalmente